

**IL RETTORE**

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, commi 9 e 10;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", emanato con D.R. n. 3427 del 12/12/2011 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera c);

VISTO il CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019-2021, sottoscritto il 18/01/2024, ed in particolare gli articoli 85, 89 e 92, commi 5 e 6;

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 12/05/2025 e del 17/06/2025;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/05/2025;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il “Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree professionali del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell'art. 92, comma 5 e seguenti, del CCNL comparto istruzione e ricerca periodo 2019-2021”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Nathan LEVIALDI GHIRON)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE PROFESSIONALI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 E SEGUENTI, DEL CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERIODO 2019-2021

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 52, comma 1-*bis*, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 92, commi 5, 6 e 7, del CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019-2021, sottoscritto il 18/01/2024 (nel prosieguo indicata solo con "CCNL 2019-2021"), le modalità di svolgimento delle procedure valutative per le progressioni tra le Aree professionali del personale tecnico-amministrativo attivate dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (nel prosieguo indicata solo con "Università") entro il termine del 30 giugno 2026.
2. Per "progressione tra Aree" si intende il passaggio del/della dipendente dalla propria Area professionale di inquadramento a quella immediatamente superiore, nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsto dalla legge e dal CCNL 2019-2021.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono riservate al personale tecnico-amministrativo appartenente alle Aree professionali degli Operatori e dei Collaboratori in servizio presso l'Università, compreso il personale appartenente alle medesime aree funzionalmente assegnato alle aziende ospedaliero-universitarie, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le procedure valutative per le progressioni del personale assegnato funzionalmente alle Aziende Ospedaliero-universitarie sono attivate sentiti i/le Direttori/trici delle medesime.
4. La disciplina transitoria dettata dal presente regolamento non si applica alle procedure per le progressioni tra l'Area dei Funzionari e l'Area delle Elevate professionalità.

Art. 2

Principi generali e finalità

1. Le procedure per le progressioni tra le Aree si conformano ai principi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, nonché agli altri principi sanciti dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 ed hanno la finalità di valorizzare le professionalità interne e di riconoscere il merito.

Art. 3

Attivazione delle procedure

1. Nei limiti delle risorse finanziarie previste all'art. 92, comma 7, del CCNL 2019-2021, possono essere attivate procedure valutative per le progressioni tra Aree.
2. Le procedure sono indette mediante apposito bando emanato dal/dalla Direttore/trice Generale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Università per almeno 20 giorni.
3. Il bando indica:
 - a) il numero di posti disponibili per ciascuna Area;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
 - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - d) le modalità di individuazione e nomina della Commissione valutatrice;
 - e) i criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili;
 - f) le cause di esclusione dalla procedura;
 - g) le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - h) ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.
4. Il bando individua, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm., il/la Responsabile del procedimento, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ad eccezione degli adempimenti di competenza della Commissione valutatrice.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione alle procedure

1. Ai fini dell'ammissione alle procedure valutative indette ai sensi del presente regolamento, i/le candidati/e, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti dell'Università in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - b) essere inquadrati nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si partecipa;
 - c) non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura valutativa fissato nel bando, in provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto nell'ipotesi di insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-*quater* del D. Lgs. n. 165/2001; in ogni caso, non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, punto 5 del CCNL 2019-2021;
 - d) non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione;

- e) essere in possesso dei requisiti (titolo di studio e esperienza professionale maturata) indicati nella tabella seguente e meglio specificati nel bando di indizione della procedura valutativa:

PROGRESSIONE DI AREA	REQUISITI (all. H CCNL 2019-2021)
da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione;
da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

Ai fini del computo dell'esperienza maturata nell'area di provenienza utile per l'ammissione alle procedure valutative si tiene conto anche dell'eventuale servizio nell'area professionale (o categoria equivalente del precedente sistema di classificazione del personale) prestato, sia a tempo determinato che indeterminato, presso altra Università statale italiana. Sono esclusi i periodi di congedo e/o di aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle vigenti norme di legge.

2. In relazione alle caratteristiche delle posizioni da coprire, ciascun bando può prevedere ulteriori titoli o requisiti professionali specifici.

3. I/le candidati/e sono ammessi con riserva alla procedura. L'accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura in ogni fase del procedimento.

Art. 5

Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è formata da tre componenti e dal segretario verbalizzante. I componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, sono scelti tra docenti, dirigenti, personale tecnico-amministrativo dell'Università o tra soggetti esterni che siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto della procedura valutativa.

2. Se scelti tra il personale tecnico-amministrativo, i componenti devono essere inquadrati in un'Area professionale almeno pari a quella dei Funzionari. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale tecnico-amministrativo appartenente all'Area professionale non inferiore a quella dei Funzionari.

3. Non possono far parte della Commissione valutatrice:

- a) i componenti degli organi di governo dell'Università, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una delle situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.

4. La Commissione valutatrice è nominata, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, con disposizione del/della Direttore/trice Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 6

Criteri per la valutazione dei/delle candidati/e

1. La valutazione dei/delle candidati/e avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali.

2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a in applicazione dei criteri di valutazione sopra individuati è pari a n. **100 punti**. Il punteggio finale di ciascun/a candidato/a

è ottenuto come somma dei punteggi riportati dal/dalla medesimo/a su ciascuno dei 3 criteri, come di seguito specificati:

A. Esperienza maturata nell'area di provenienza

Il punteggio è attribuito in base al numero degli anni di servizio prestati nell'area di appartenenza e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **n. 30 punti**. In particolare, sono attribuiti:

- **n. 1 punto** per ogni anno di servizio prestato, presso l'Università e/o altra Università statale italiana, nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre (o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione del personale) ed utilizzato quale requisito di partecipazione alla procedura;
- **n. 2 punti** per ogni anno di servizio – ulteriore rispetto a quelli utilizzate quali requisito di partecipazione - prestato, presso l'Università e/o altra Università statale italiana, nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre (o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione del personale).

Per le frazioni di anno i suddetti punteggi sono attribuiti in proporzione ai mesi di effettivo servizio, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. Non si tiene conto dei periodi di congedo e/o aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle vigenti norme di legge.

B. Titolo di studio

Il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio di valutazione è pari a **n. 25 punti**. La Commissione valutatrice tiene conto dei titoli indicati nella tabella seguente ed assegna a ciascun/a candidato/a il punteggio relativo ai titoli posseduti dal/dalla medesimo/a alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, come indicati nella domanda medesima, fino al raggiungimento del punteggio massimo:

Progressione da Area Operatori a Area Collaboratori	
Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	10
Laurea triennale	15
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	20
Master universitario di primo livello	2
Master universitario di secondo livello	3
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	5
Dottorato di ricerca	5

Progressione da Area Collaboratori a Area Funzionari	
Titolo di studio	Punteggio
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	0
Laurea triennale	15
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	20
Master universitario di primo livello	2
Master universitario di secondo livello	3
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	5
Dottorato di ricerca	5

Con riferimento ai titoli di studio “Diploma di scuola secondaria di secondo grado”, “Laurea triennale” e “Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.”, il punteggio del titolo superiore assorbe quello del titolo inferiore. Se si posseggono più titoli di studio della stessa tipologia, il relativo punteggio viene incrementato del 10% (es. nel caso di progressione da Collaboratore a Funzionario, il possesso di due lauree triennali fa conseguire al/alla candidato/a n. 11 punti anziché n. 10 punti).

C. Competenze professionali

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a sulla base della valutazione delle competenze professionali è pari a n. **45 punti**. In particolare, la Commissione valutatrice tiene conto dei sotto-criteri di seguito descritti:

- a) **Possesso di abilitazioni professionali:** sono attribuiti n. **1 punti** al/alla candidato/a in possesso di abilitazione/i professionale/i;
- b) **competenze informatiche e linguistiche certificate:** sono attribuiti n. **1 punti** per ogni certificazione di lingua straniera e/o certificazione informatica rilasciate da un Ente di certificazione accreditato, previo superamento di esame finale, **fino ad un massimo di n. 2 punti**. Nel bando di indizione di ciascuna procedura valutativa potrà essere previsto, nel limite massimo del punteggio attribuibile per il presente parametro, il riconoscimento di un punteggio differenziato a seconda del livello di certificazione della lingua straniera conseguito dal/dalla candidato/a (es. A1, A2, B1, B2, C1 ecc.) o del livello di certificazione informatica (base, intermedio, avanzato, esperto) posseduto dallo/a stesso/a. Nei bandi relativi alle singole procedure valutative può, altresì, essere precisato l’arco temporale rispetto al quale sono prese in considerazione le certificazioni ottenute dal/dalla dipendente (es. ultimi cinque anni);
- c) **corsi di formazione professionale con valutazione finale:** sono attribuiti n. **1 punti** per ogni corso di formazione professionale - con rilascio di attestato conseguito a seguito di superamento di esame finale di merito - svolto dal/dalla candidato/a nell’ambito dei percorsi formativi organizzati e/o autorizzati dall’Università o dalle

Aziende Ospedaliero-universitarie (o da altra Università statale italiana presso la quale il/la candidato/a ha prestato servizio), **fino ad un massimo di n. 2 punti**. Nei bandi relativi alle singole procedure valutative può essere precisato l'arco temporale rispetto al quale sono presi in considerazione i corsi di formazione professionale svolti dal/dalla dipendente (es. ultimi cinque anni);

- d) **competenze acquisite nel contesto lavorativo**: la Commissione valutatrice effettua un colloquio diretto ad approfondire le esperienze professionali e formative indicate dal/dalla candidato/a nella propria domanda di partecipazione, nonché a verificare che lo/la stesso/a abbia acquisito un livello di conoscenze, abilità e autonomia adeguati allo svolgimento dei compiti propri dell'Area professionale di destinazione, ed in relazione alle caratteristiche proprie del settore professionale di destinazione. Le esperienze professionali indicate dal/dalla candidato/a nella propria domanda di partecipazione devono essere attestate dal Responsabile apicale della struttura e dal diretto Responsabile del/della candidato/a. Il **punteggio massimo** riservato alla valutazione del colloquio è **n. 25 punti**;
- e) **Numero e tipologia degli incarichi rivestiti**: Sono attribuiti n. **0,75 punti** per ogni anno di incarico ricoperto, **fino ad un massimo di n. 15 punti**. Per le frazioni di anno i suddetti punteggi sono attribuiti in proporzione ai mesi di effettivo servizio, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. Gli incarichi che danno diritto al riconoscimento del relativo punteggio sono soltanto quelli attribuiti formalmente con provvedimento ai sensi dei vigenti contratti collettivi integrativi dell'Università in materia.

Art. 7

Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La Commissione valutatrice, al termine della procedura valutativa, provvede alla formazione della graduatoria di merito per ciascuna Area di destinazione secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a. A parità di punteggio complessivo, prevale il/la candidato/a con minore età anagrafica.
2. Sono dichiarati vincitori, per ciascuna Area di destinazione, i/le candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 1.
3. Previo accertamento della regolarità formale degli atti, la graduatoria di merito è approvata dal/dalla Direttore/Direttrice Generale con proprio decreto. Dalla data di pubblicazione del decreto decorre il termine per eventuali impugnative.
4. La graduatoria ha valore solo per la relativa procedura valutativa e può essere utilizzata esclusivamente fino alla concorrenza delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, senza possibilità alcuna di ulteriori, futuri scorrimenti. Non si considera "scorrimento", ai fini di quanto sopra,

la progressione tre le Aree del/della candidato/a subentrante in caso di rinuncia alla progressione da parte del/della candidato/a dichiarato/a vincitore/trice.

Art. 8

Inquadramento dei vincitori e relativo trattamento economico

1. I vincitori della procedura valutativa sono chiamati a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nell'Area professionale immediatamente superiore a quella di provenienza.
2. I/le dipendenti che, a seguito dell'espletamento di una procedura valutativa, sono inquadrati nell'Area professionale superiore non sono soggetti al periodo di prova.
3. Il passaggio all'Area professionale immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare previsto per la nuova Area dal vigente CCNL 2019-2021.
4. Qualora il trattamento economico fondamentale in godimento, acquisito per effetto di progressioni economiche orizzontali effettuate nella categoria di provenienza secondo il previgente sistema di classificazione del personale, risulti superiore al trattamento tabellare della nuova Area professionale, il/la dipendente ha diritto al mantenimento, a titolo di assegno *ad personam*, della differenza retributiva. La quota eventualmente mantenuta è riassorbita in caso di progressione economica effettuata all'interno della nuova Area.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché al vigente CCNL 2019-2021.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.